

Allegato "A" all'atto con i numeri 33260 di repertorio e 13080 di raccolta.

STATUTO

"FONDAZIONE SALUTE E CULTURA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 Costituzione

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE SALUTE E CULTURA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

(nel proseguo solo "Fondazione"). Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo settore (in breve ETS). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 Sede legale

La sede legale della Fondazione è fissata in via Musumeci, 171, Catania.

La Fondazione può istituire e sopprimere - sia in Italia sia all'estero - sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze ed uffici.

Art. 4 Finalità

La Fondazione, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di formazione, ricerca e solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sanitaria, della formazione e della ricerca di particolare interesse sociale in campo medico/scientifico, realizzata direttamente ovvero in collaborazione con università, istituzioni pubbliche, enti di ricerca ed altre fondazioni.

La *vision* della Fondazione individua nella dimensione dell'aiuto al paziente un dovere di ogni individuo verso la comunità e del territorio e intende promuovere progetti e iniziative innovative che coinvolgano pazienti e personale sanitario.

La Fondazione persegue lo scopo di fornire, con riferimento agli aspetti della medicina e della chirurgia, apporto nell'ambito del sostegno, supporto e aiuto del paziente, riconoscendone la dignità in ogni fase di cura della malattia, sia nel territorio che in ambito ospedaliero, in tutte le fasi di cura e in tutti i contesti.

La Fondazione ritiene inerente al proprio scopo l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di *fundraising* (raccolta fondi per finalità *no profit*) mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi compatibili con le finalità di cui al presente articolo. Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione promuove, pertanto - con carattere non continuativo e sistematico - raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini.

La Fondazione può inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi di collaborazione o convenzioni con Aziende Sanitarie, Enti pubblici e con soggetti privati che per il loro primario ruolo istituzionale (*mission*) e ideali (*vision*) svolgono attività compatibili e complementari con le finalità della Fondazione stessa.

La Fondazione realizza altresì la finalità di sostenere e promuovere, attraverso protocolli d'intesa, accordi di collaborazione o convenzioni, le cui forme e contenuti vengono di volta in volta definiti, le attività dipartimentali delle Aziende Ospedaliere, con particolare riferimento:

- al contributo alla promozione ed all'incremento del patrimonio, con particolare riferimento alla dotazione di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi;
- al miglioramento dei servizi e delle strutture destinate all'accoglienza degli utenti o dei degenti e per i familiari che li accompagnano;
- alla promozione, anche in raccordo con l'Università, dell'attività di ricerca, di formazione e di perfezionamento degli operatori (medici, ostetriche, infermieri, personale tecnico-sanitario) che ne manifestino interesse;
- al finanziamento, anche attraverso l'eventuale istituzione di borse di studio per ricercatori e giovani professionisti, di progetti specifici individuati di concerto con la direzione aziendale delle Aziende Ospedaliere, su proposta del Comitato Scientifico della Fondazione.

Art.5 Attività

La Fondazione si propone di raggiungere le predette finalità attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle previsioni di cui alle lettere sottoindicate dell'art. 5 D. Lgs 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; sviluppare e diffondere la

ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo delle tecnologie e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, del personale sanitario e alla qualità delle cure;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, con particolare riferimento all'educazione alla corretta e sana alimentazione, con promozione delle produzioni coerenti con i principi di tutela della salute e dell'ambiente;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) **promozione** della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) **promozione** e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) tra le finalità che si prefigge la Fondazione rientra altresì il conseguimento dell'accreditamento della stessa in qualità di **Provider ECM**, a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti standard previsti, al fine di garantire la formazione continua in sanità che la abiliti alla realizzazione di attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti.

La Fondazione si prefigge di svolgere le proprie attività ed iniziative prevalentemente in Sicilia, nei Paesi del Mediterraneo e in tutti Paesi che vorranno aderire a *Mission, Vision e Finalità* della Fondazione stessa.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altri organismi, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto al paziente ospedaliero e dei suoi familiari, attraverso la realizzazione di progetti e l'esercizio di attività di supporto psicologico, medico e sociale;

b) realizzare forme di orientamento e segretariato sociale per il paziente e i suoi familiari, sia in relazione alla permanenza presso l'ospedale che alla fase delle dimissioni;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

d) erogare premi e borse di studio;

e) svolgere attività di formazione, corsi e seminari volti fra l'altro a favorire, nell'ambito dell'area Materno Infantile, delle Medicine e delle Chirurgie lo sviluppo delle competenze professionali mediche, chirurgiche e delle professioni ostetriche ed infermieristiche ;

f) istituire Scuole di Formazione e Ricerca per acquisire abilità tecniche e non tecniche, anche attraverso la simulazione, per elevare i livelli di performance professionale e di autonomia in ambito medico e chirurgico e ridurre eventi avversi ed errori. La simulazione è un potente strumento di addestramento in medicina e risulta efficace nell'addestrare il personale, lavorare in team, comunicare e collaborare in modo sinergico per ottenere il

miglior risultato.

g) raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e vendite di oggetti promozionali;

h) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

i) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;

j) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

k) svolgere attività di formazione continua realizzando eventi, seminari, webinar, convegni, corsi di aggiornamento e di formazione con l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari prevedendo, per tali attività: - la promozione di interscambi tra studenti e laureati con Istituzioni Universitarie nazionali e internazionali per la nascita e lo sviluppo di programmi di ricerca; - la promozione di attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento nel campo biomedico, delle scienze mediche o in ambito sanitario ed erogazione di borse di studio;

l) partecipare a programmi e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale;

m) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

n) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

o) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica così come indicato nell'atto costitutivo della Fondazione, pari ad euro 30.000,00 (trentamila,00).

Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative di raccolta fondi promosse dal Consiglio di Amministrazione e i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Ai fini del finanziamento delle attività istituzionali il consiglio di amministrazione potrà altresì utilizzare i fondi patrimoniali disponibili.

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5; - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio; - da eventuali contributi attribuiti di Enti Pubblici; - da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Capo II MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori;
- Partecipanti.

I membri si riuniscono in Assemblea, così come disciplinata nei successivi articoli del presente Statuto.

Sono definiti "membri Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Sono definiti "membri Promotori" coloro che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

Sono definiti "membri Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura

determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di "membri Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di "membro Partecipante" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Possono essere nominati "membri" Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei "membri Partecipanti" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I "membri Promotori" e i "membri Partecipanti" possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato d'onore;
- il Revisore dei Conti;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere previsto un compenso fisso o periodico in favore di

coloro che ricoprono le cariche sociali. Detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai soggetti che ricoprono cariche sociali. In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

La sua composizione è la seguente:

- a) il Presidente, nominato dai Fondatori;
- b) un membro, nominato dai Fondatori;
- c) un membro, nominato dai Sostenitori;
- d) due membri, ovvero tre membri nel caso in cui non vi fossero membri Sostenitori, nominati dall'Assemblea tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di "membro Fondatore" o di "membro Partecipante".

I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare i contributi a carico dei soggetti di cui all'articolo 8 per divenire "membri Partecipanti" e procedere alla relativa nomina;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a

società di capitali o ad altri enti;

- nominare, eventualmente, il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

- nominare i componenti del Comitato Scientifico;

- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;

- conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nelle forme previste dalla legge;

- assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;

- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 11 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Art. 12 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa

necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13 Direttore Generale

La Fondazione può dotarsi di un Direttore Generale.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale è il responsabile amministrativo ed operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 15 Comitato d'Onore

Il Comitato di Onore è un organo consultivo e di garanzia costituito per dare risalto al prestigio della Fondazione ed

è composto da personalità, anche istituzionali, di rilievo.

La nomina è esclusiva prerogativa del Presidente sulla base dello svolgimento di un'accurata istruttoria del Comitato Scientifico sulla base dei curricula delle personalità segnalate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico, a seguito dell'istruttoria, proporrà una rosa di nomi nei diversi campi di azione della Fondazione al Presidente per la relativa nomina.

Il Comitato d'Onore svolge il compito consultivo e di garanzia del funzionamento della Fondazione sotto l'aspetto culturale, deontologico, comportamentale ed etico.

Svolge funzioni di raccordo tra i vari organi della Fondazione.

La carica di Consigliere Onorario è personale e la durata è stabilita nell'atto di nomina.

Art. 16 Revisore dei Conti

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs.117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione legale dei bilanci della Fondazione è affidata ad un revisore legale unico o ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Fondatore.

La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 17 Organo di Controllo

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esso esprime il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio di esercizio e preventivo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i membri, Fondatori, Promotori e Partecipanti, che hanno aderito alla Fondazione. L'assemblea decide la programmazione delle attività e gli obiettivi da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:

- esprimere parere non vincolante sul bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del revisore dei conti, ai sensi del presente statuto;
- deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Assemblea: quorum e funzionamento

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i membri regolarmente iscritti.

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente.

L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in

proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Art. 20 Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato.

Art. 21 Trasparenza

La Fondazione adempie a tutti gli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 117/2017.

Art. 22 Libri sociali

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglIMENTO

Art. 23 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo, entrambi predisposti dal Presidente o, se nominato, dal Direttore Generale.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e consuntivo viene strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del Patrimonio, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24 Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017.

CAPO IV - RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 25 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di

cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

F.to: Giuseppe Antonio Ettore, Carla Ettore, Gabriella Grazia Emanuela Torrisi, Marco D'Asta, Giuseppina De Francesco, Francesco Giuseppe Cannone, Fabiola Galvani, Rosalia Stefania Cinquerrui, Antonio Siscaro, Mirella Sapienza, Gullotta Salvatore, Giovanni Cavallo, Licciardello Giovanni, Filippo Andrea Salvatore Rapisarda, Maria Concetta Blanco, Ilenia Fonti, Nicola Cinardi, Elisa Maria Pappalardo, Cinzia Rubino, Alfio Grasso, Nicolò La Ferrera, Fausta Praticò, Suraniti Luca Gregorio,

Raffaele Fatuzzo (impronta sigillo)